

REGOLAMENTO DELLA TOPONOMASTICA E PER L'ATTRIBUZIONE DELLA
NUMERAZIONE CIVICA

Indice

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI.....	3
Art. 1 - Oggetto.....	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
TITOLO II - COMMISSIONE TOPONOMASTICA.....	3
Art. 3 - Composizione.....	3
Art. 4 - Compiti e linee guida.....	3
Art. 5 - Funzionamento.....	4
Art. 6 - Competenze del Comune.....	4
TITOLO III - ONOMASTICA.....	5
Art. 7 - Richieste nuove denominazioni.....	5
Art. 8 - Area di circolazione - definizione.....	5
Art. 9 - Caratteristiche delle targhe.....	5
Art. 10 - Stradario.....	6
TITOLO IV - NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA E INTERNA.....	6
Art. 11 - Criteri generali.....	6
Art. 12 - Tipologia di accessi soggetti a numerazione.....	7
Art. 13 - Richiesta di attribuzione della numerazione civica.....	7
Art. 14 - Soppressione di numeri civici.....	8
Art. 15 - Caratteristiche delle targhe di numerazione civica.....	8
Art. 16 - Obblighi dei proprietari degli edifici.....	8
Art. 17 - Sanzioni.....	8
TITOLO V - COMPITI IN CAPO AL COMUNE.....	9
Art. 18 - Compiti dell'Ufficio Toponomastica.....	9
Art. 18 - Obbligo di comunicazione.....	10
TITOLO VI - ISCRIZIONI COMMEMORATIVE.....	10
Art. 19 - Iscrizioni lapidarie.....	10
Art. 20 - Proposta.....	10
Art. 21 - Divieti e Derghe.....	10
ALLEGATI:.....	11

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità e delle norme vigenti in materia (contenute nelle disposizioni normative in tema di Anagrafe, Statistica, Tutela Beni culturali e ambientali, Codice della Strada, Edilizia e Ordinamento degli Enti Locali), disciplina la denominazione delle aree di circolazione e dei luoghi in genere, la numerazione civica e le iscrizioni commemorative.
2. Il Comune di Striano tutela la storia toponomastica del suo territorio e cura che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile della città e le pari opportunità di genere, prediligendo i toponimi dei catasti storici e quelli formati nella tradizione orale.
3. La denominazione delle nuove aree di circolazione e l'intitolazione di luoghi testimonia l'evoluzione della società, legata a fatti, personaggi e avvenimenti sociali, culturali e politici della storia cittadina, nazionale o internazionale.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

- a) Per 'onomastica' si intende l'insieme dei nomi propri di persona o i nomi di luogo di una determinata area (es. di una regione);
- b) Per 'toponimo' si intende il nome di un luogo;
- c) Per 'toponomastica' si intende l'insieme dei nomi propri dei luoghi e lo studio scientifico dei nomi di luogo, considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso.

TITOLO II - COMMISSIONE TOPONOMASTICA

Art. 3 - Composizione

1. È istituita la Commissione Consultiva per la Toponomastica con funzioni consultive, così costituita:
 - a. Il Sindaco o suo Delegato - Presidente
 - b. Capigruppo Consiliari - Componenti
 - c. Responsabile del Servizio AA.GG. - Componente
 - d. Responsabile del Servizio LL.PP./Patrimonio - Componente
 - e. Responsabile del Servizio Urbanistica - Componente
 - f. Un componente esperto individuato tra persone con riconosciuta competenza, per incarichi istituzionali o per chiara fama, esperto in discipline quali Storia, Tradizioni e Cultura locali, Architettura, Glottologia o altre materie afferenti alla Toponomastica
 - g. Funge da segretario verbalizzante senza diritto di voto un istruttore del Servizio AA.GG.
2. La Commissione rimane in carica per la durata del Consiglio Comunale ed è nominata con Deliberazione di Giunta.

Art. 4 - Compiti e linee guida

1. La Commissione Consultiva Toponomastica esprime il suo parere, obbligatorio ma non vincolante:
 - a. Per la denominazione di nuove aree di circolazione ovvero di aree di circolazione esistenti ma prive di toponimi;
 - b. Per la sostituzione di toponimi già esistenti;
 - c. Per l'edificazione di monumenti o per la apposizione di lapidi o altri ricordi permanenti in luogo pubblico o aperto al pubblico (con esclusione di monumenti, lapidi o ricordi nei cimiteri o nelle Chiese), inclusi i testi di targhe commemorative di personaggi o eventi da apporre in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero di strade private ad uso pubblico o comunque prospicienti le aree di circolazione di cui all'art. 41 D.P.R. n. 223/1989 e ss.mm.ii., anche se apposte su edifici di proprietà privata;
 - d. Per la denominazione delle Scuole, delle Biblioteche, dei Parchi o di qualsiasi altro luogo di proprietà o nella disponibilità del Comune.

2. Nell'esprimere il parere, la Commissione tiene conto delle seguenti linee guida:
 - a. In via prioritaria, è preferito l'odonymo o il toponimo storico del sito oggetto di nuova intitolazione, sia ricorrendo alla documentazione storica e archivistica, sia alla tradizione orale;
 - b. In subordine, tenendo conto dell'ubicazione del sito, è preferito per l'intitolazione il nome di personaggi o eventi della storia civile, culturale e religiosa di Striano o di tale rilevanza nazionale o internazionale per cui la scelta della denominazione è indicativa dell'interesse della comunità, di notevole importanza e di consolidata fama. La Commissione prende in esame, in ogni caso, per le nuove intitolazioni, le proposte degli aventi titolo a presentarle;
 - c. Non è data la stessa denominazione ad aree di circolazione della medesima specie, anche se comprese in frazioni diverse. Qualora si riscontri l'omonimia, è necessario provvedere alla modifica della denominazione di una delle due aree di circolazione. È preferibile non adottare toponimi che abbiano carattere di assonanza (es. Via Dalla Chiesa vs. Via della Chiesa);
 - d. Non vengono apportate modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti, allo scopo di non variare l'assetto territoriale già valido ai fini toponomastici e storici e non arrecare disagi ai cittadini e danni economici alle attività ivi insediate, fatti salvi casi eccezionali ampiamente motivati nel rispetto comunque di quanto disposto in materia dal Regio Decreto 10/05/1923 e dalla legge n. 1188 del 23/06/1927.
 - e. In ossequio al principio di pari opportunità, i nomi femminili da assegnare vanno reperiti preferibilmente tra: cittadine strianesi o comunque campane, italiane o straniere che abbiano avuto un rapporto privilegiato con la Città; donne di cultura scientifica, letteraria o di rilevanza sociale per istituti scolastici, biblioteche o luoghi di cultura di proprietà o nella disponibilità del Comune.
3. La disposizione di cui al punto d) non è operante nel caso di parziali modifiche a parti di aree di circolazione che, successivamente alla prima denominazione, abbiano acquisito la caratteristica di area autonoma.
4. È possibile mediante apposizione di dicitura (ad es. il quartiere) o cartelli aggiuntivi, commemorare antiche e popolari denominazioni senza variare la toponomastica attuale.
5. Nel rispetto della vigente normativa, non è possibile attribuire denominazioni corrispondenti a nomi di persone decedute da meno di 10 (dieci) anni, salvo eccezioni per i caduti di guerra o per cause nazionali, previo parere del Prefetto.

Art. 5 - Funzionamento

1. La Commissione è convocata dal Presidente con indicazione degli argomenti da trattare. La convocazione avviene, di regola, con almeno n. 3 giorni di preavviso, salvo casi di urgenza per i quali è sufficiente un preavviso di ventiquattro ore trasmesso anche mediante posta elettronica.
2. I componenti, se assenti ingiustificati a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. I componenti di diritto, in caso di impedimento, possono farsi rappresentare dai loro delegati.
3. Le proposte sono approvate quando abbiano riportato il voto favorevole di metà più uno degli intervenuti; in caso di parità di voti, prevale il parere del Presidente. Le votazioni sono palesi.
4. I pareri espressi dalla Commissione sono raccolti in verbali, distinti per ciascuna riunione della Commissione e redatti dal Segretario della stessa, il quale ne cura la tenuta. I verbali devono essere firmati da tutti gli intervenuti e dal Segretario.
5. La Commissione può sentire soggetti interni ed esterni all'Amministrazione utili all'espletamento dei propri compiti.
6. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.

Art. 6 - Competenze del Comune

1. Il Sindaco assicura la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici, sotto la vigilanza del Prefetto e in base alle direttive impartite dall'ISTAT.
2. All'Ufficio Toponomastica, di norma individuato nell'Ufficio Tecnico/Patrimonio, spettano gli adempimenti in materia di denominazione delle aree di circolazione, di attribuzione della relativa numerazione civica e gli adempimenti topografici ed ecografici e della cartografia di base, nonché l'apposizione delle targhe, la vigilanza, la tenuta e aggiornamento dello stradario secondo quanto disciplinato dal presente regolamento. Detto Ufficio opera in

collaborazione con tutti gli uffici comunali, ai fini dello scambio delle informazioni relative alla gestione della numerazione civica, dei dati associati (destinazione d'uso dei locali, informazioni sui residenti e contribuenti, ecc...) e delle cartografie di riferimento (elaborati grafici relativi alle pratiche edilizie, edifici nuovi e modificati, edifici demoliti, viabilità nuova e modifiche a quella esistente, informazioni grafiche di supporto alla mappa, ecc...).

3. Le spese per l'onomastica e la numerazione civica sono di competenza del Comune, ad eccezione del costo delle targhette e dell'apposizione delle stesse.
4. In ragione delle leggi vigenti, l'organo competente a deliberare in materia di toponomastica, e in particolare per i punti di cui all'art. 4 comma 1, è la Giunta Comunale, previo parere della Commissione Consultiva Toponomastica, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente Regolamento.
5. Le deliberazioni assunte dalla Giunta devono riportare il parere espresso in proposito dalla Commissione e la motivazione dell'eventuale decisione assunta in difformità dal parere stesso.
6. Le delibere assunte dalla Giunta Comunale acquistano efficacia a seguito dei pareri governativi prescritti (Prefetto/Ministero/Soprintendenza Beni Culturali e Archeologici/Istituto Storia Patria).

TITOLO III - ONOMASTICA

Art. 7 - Richieste nuove denominazioni

1. Possono formulare proposte, ai fini dell'attribuzione dei nomi alle aree di circolazione di nuova denominazione e/o intitolazione dei luoghi, sia enti pubblici che privati, associazioni a carattere nazionale o locale, comitati, gruppi e singoli cittadini, i componenti della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale.
2. Le richieste, indirizzate alla Giunta Comunale, dovranno essere opportunamente motivate, corredate della documentazione e delle principali notizie biografiche sul conto della persona di cui si chiede di onorare la memoria o di notizie storiche del fatto, evento o toponimo.
3. Il procedimento è avviato d'ufficio, qualora si renda necessaria o opportuna l'attribuzione della denominazione ad un'area di circolazione, parco, edificio o struttura pubblica. Le richieste pervenute sono esaminate entro il termine di 90 giorni dalla presentazione. Nel caso di rinnovo della Commissione, il termine decorre dalla costituzione della nuova Commissione.

Art. 8 - Area di circolazione - definizione

1. Ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico o destinato a essere aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura, costituisce area di circolazione che deve avere una propria denominazione.
2. Ogni via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, corte, giardino, pista ciclabile, largo o simili, comprese le strade private, purché aperte al pubblico con apposita ordinanza sindacale, costituisce una distinta area di circolazione.
3. L'iscrizione di una strada privata nell'elenco delle vie comunali ha mero valore dichiarativo e non costitutivo. L'attribuzione della denominazione non implica a nessun titolo la presa in carico da parte dell'Amministrazione della gestione o della proprietà dell'area di circolazione e risponde esclusivamente ad esigenze di interesse pubblico. In ogni caso, tutti i fabbricati all'interno dell'area privata, anche chiusa, devono avere la numerazione civica.
4. Le aree di circolazione possono distinguersi in due tipologie a seconda che abbiano sviluppo lineare (via, strada, viale, vicolo, ecc...) o poligonale (largo, piazza, ecc...).

Art. 9 - Caratteristiche delle targhe

1. L'Ufficio Patrimonio del Comune provvede all'apposizione delle idonee targhe, di materiale resistente, indicanti le denominazioni delle aree di circolazione.
2. Salvo quanto disposto dal nuovo codice della strada, le targhe toponomastiche dovranno riportare per esteso l'onomastica del luogo.
3. Le targhe possono essere posizionate a muro o su apposite paline; normalmente le dimensioni devono essere di cm 80 x 50 (h) per quelle a muro, di cm 64x43 (h) per quelle su palo e cm 80 x 25 (h) per quelle a bandiera su palina.

4. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione sulla nuova targa viaria deve essere indicata anche la denominazione precedente.
5. Le targhe vanno poste all'inizio, alla fine dell'area di circolazione e ad ogni intersezione della stessa con altre aree di circolazione, ad un'altezza massima di 2,50 metri dal suolo. In caso di diramazione della strada, verrà posta all'incrocio una palina con targa a bandiera indicante la denominazione della via e dei relativi numeri civici a cui si accede.
6. **Il segnale nome-strada deve essere applicato in modo ben visibile:**
 - a. al di sopra delle lanterne semaforiche, con lo sbalzo tutto sopra il marciapiede, e comunque rivolto dalla parte esterna alla carreggiata. L'altezza del bordo inferiore del segnale deve essere compresa tra 3,00 e 3,50 m circa dal piano stradale;
 - b. nelle piazze, viali alberati, ecc. su supporti posti presso il bordo del marciapiede. Ogni supporto può comprendere i segnali delle due strade in angolo, disposti secondo l'angolo formato dalle due strade, e sfalsati in altezza;
 - c. ove esistano pali o sostegni della pubblica illuminazione o di altro tipo, il segnale può essere applicato in via residuale ad essi;
 - d. in altri casi, ove le circostanze lo consiglino, con attacchi a muro;
 - e. nei casi b), c) e d) l'altezza dei segnali è compresa tra 2,50 e 3,00 m, salvo casi di impossibilità materiale.
7. Nelle strade a senso unico il segnale SENSO UNICO PARALLELO può essere applicato congiuntamente al segnale NOME-STRADA, sullo stesso supporto e al di sotto di quello; i due segnali devono avere uguali dimensioni.
8. Il segnale NOME-STRADA può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada.
9. Il segnale NOME-STRADA non deve essere abbinato ad installazioni pubblicitarie.

Art. 10 – Stradario

1. L'Ufficio Patrimonio deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello Stradario, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto Nazionale di Statistica.
2. Lo stradario viene aggiornato e custodito dall'Ufficio Patrimonio, previa eventuale acquisizione delle informazioni occorrenti da parte degli altri uffici comunali.

TITOLO IV – NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA E INTERNA

Art. 11 – Criteri generali

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica che deve essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri. La simbologia adottata è la numerazione araba, eventualmente integrata con lettere dell'alfabeto.
2. Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non siano state ufficialmente denominate; pertanto, la numerazione di tali aree farà provvisoriamente riferimento all'area di circolazione denominata più vicina. La numerazione civica della strada privata chiusa al pubblico e non denominata fa riferimento alla pubblica via più vicina.
3. Ai fini dell'attribuzione della numerazione civica sono validi i seguenti criteri generali:
 - a. la via ha origine nella parte più vicina alla sede comunale o comunque dall'accesso ritenuto principale;
 - b. con le spalle volte alla sede comunale, i numeri pari sono collocati alla destra, al lato opposto i dispari;
 - c. quando si renda necessario, le aperture su strada potranno essere contraddistinte da un numero con l'aggiunta di un esponente alfabetico;
 - d. la numerazione delle case sparse (nelle contrade) è progressiva, indipendentemente dalla collocazione a dritta o manca;
 - e. nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale e circolare (piazze/cortili) la numerazione è progressiva ed inizia dalla sinistra di chi vi entra dall'accesso principale;
 - f. nelle piazze la numerazione è progressiva e inizia alla sinistra di chi vi entra dall'accesso principale.

Art. 12 - Tipologia di accessi soggetti a numerazione

1. La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni ai fabbricati, anche se secondari, che immettono in abitazioni, esercizi commerciali, uffici, sedi di persone giuridiche, autorimesse, cantine, depositi, magazzini, ecc., incluse le baracche, casupole e simili (D.P.R. 223/1989 art 42, comma 1).
2. Nel caso di un fabbricato dotato di più ingressi (due o più nella stessa via oppure due o più in vie diverse) è attribuito un numero per ogni accesso, sia esso pedonale che carrabile.
3. Non sono numerate le porte delle chiese e gli accessi ai monumenti pubblici, salvo che non immettano a loro volta in uffici o abitazioni.
4. La numerazione civica attribuita agli accessi di case sparse o abitazioni isolate o accessi sulle strade di minore importanza (mulattiere, sentieri, strade vicinali, piste, ecc...), purché brevi, situate fuori dai centri abitati, dovrà ricadere sulla strada pubblica principale indicata dallo stradario alla quale hanno accesso.
5. Per gli spazi non coperti da fabbricati ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.
6. La numerazione civica interna è costituita dall'insieme dei simboli (lettere alfabetiche e numeri arabi) necessari per individuare le unità ecografiche semplici a cui non si accede direttamente dall'esterno. Le unità ecografiche soggette a numerazione interna sono:
 - a. L'abitazione
 - b. Il locale ad uso attività economica (ufficio, esercizio, ecc...)
 - c. Le pertinenze dell'abitazione (box, garage e annessi, esclusi i locali tecnici).
7. Gli accessi alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici, ecc...) aperti su una stessa scala o uno stesso cortile devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di numeri. La numerazione deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto. In presenza di più scale o cortili, anche questi devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di simboli, iniziando da sinistra verso destra di chi entra dall'accesso unico o principale. Le unità ecografiche semplici alle quali si accede direttamente da un cortile devono essere numerate progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale.

Art. 13 - Richiesta di attribuzione della numerazione civica

1. L'assegnazione del numero civico è richiesta dal proprietario tramite il modulo pubblicato sul sito del Comune di Striano e può essere effettuata all'atto della presentazione delle domande di permesso di costruire o di segnalazione certificata di inizio attività o altro titolo abilitante anche per l'avvio delle attività produttive o non appena ultimata la costruzione del fabbricato e comunque prima che il fabbricato sia occupato.
2. La domanda è presentata anche da chi abita od opera in un fabbricato che non sia dotato di numero civico, inclusi i proprietari di edifici e locali che risultino privi di targhe.
3. Nella domanda devono essere riportati i dati per l'individuazione dell'immobile e più precisamente:
 - a. il riferimento alla via dove è situato;
 - b. i dati catastali (foglio, mappale, particella) deducibili dal permesso di costruire o dalla concessione edilizia;
 - c. la planimetria del fabbricato con l'indicazione degli accessi esterni, diretti e indiretti, ed interni per i quali è richiesta l'assegnazione del numero;
 - d. estremi e recapiti del richiedente;
 - e. copia delle planimetrie che riportino il numero delle singole unità ecografiche.
4. L'attribuzione del numero civico potrà avvenire d'ufficio nei seguenti casi:
 - a. qualora il proprietario dell'immobile non adempia ai suoi obblighi di richiesta del numero civico, propedeutica al rilascio del permesso di abitabilità o agibilità del fabbricato (violazione punita ai sensi del presente regolamento con ammenda oltre che con addebito spese a carico dell'interessato);
 - b. in occasione di cambiamenti di denominazione, dell'apertura di nuove strade, per nuove costruzioni pubbliche o per ampliamenti, ripartizioni e demolizioni di fabbricati privati al fine di adeguare le aree di circolazione e la

numerazione civica alla situazione di fatto esistente ex art. 47 D.P.R. n.223 del 30 maggio 1989 e secondo il presente Regolamento.

Art. 14 - Soppressione di numeri civici

1. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di poste esterne di accesso, il proprietario deve darne comunicazione al Comune per la soppressione dei numeri civici al fine della regolare tenuta dello stradario comunale.

Art. 15 - Caratteristiche delle targhe di numerazione civica

1. La targhetta del numero civico esterno deve avere le seguenti caratteristiche:
 - a. Dimensioni pari a cm 15x10 (h) e materiale lapidico o metallico;
 - b. La targhetta può riportare il quartiere e il nome dell'area di circolazione.
2. La posa in opera di una nuova targhetta spetta al proprietario, il quale dovrà provvedere entro 30 gg dall'assegnazione del numero stesso.

Art. 16 - Obblighi dei proprietari degli edifici

1. I proprietari e/o gli amministratori degli edifici e dei fabbricati hanno l'obbligo di mantenere pulita e ben visibile la numerazione civica e le targhe dell'onomastica.
2. Le spese per la fornitura della targhetta del numero civico e la relativa posa in opera sono a carico del proprietario dell'immobile.
3. Chiunque distrugga, danneggi, deteriori, occulti, spostati, manometta o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia di onomastica che di numerazione civica, è punito con la sanzione di cui all'art. 17 del presente Regolamento, oltre alla refusione delle spese occorrenti al ripristino della targa, fatto salvo il ripristino a regola d'arte a mezzo dell'autore del danno.
4. È fatto obbligo ai proprietari di fabbricati di provvedere all'indicazione della numerazione interna (Art. 10 ultimo comma - legge 1228/54).
5. L'apposizione realizzata dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per ottenere il rilascio dell'abitabilità o agibilità di un immobile (comma 2 dell'art. 43 del D.P.R. 223/89).
6. È fatto divieto a chiunque di adottare numerazioni esterne e interne in difformità alle indicazioni previste dal presente Regolamento.
7. Qualora si accerti la violazione delle norme in materia di toponomastica, verrà ordinato il ripristino con spese a carico dei trasgressori, ai quali saranno inoltre applicate le sanzioni di cui al presente Regolamento.
8. Nel caso in cui si rendesse necessario lo spostamento delle targhe viarie o di quelle relative alla numerazione civica, gli interessati dovranno farne immediata richiesta all'Ufficio preposto che predisporrà le procedure necessarie a tale spostamento.

Art. 17 - Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00 (art. 11 L. 24/12/1954 n. 1228) nella misura indicata nella seguente TABELLA:

Tipo di infrazione	Sanzione prevista
<i>Atribuzione abusiva di numero civico</i>	da €. 25,00 a €.500,00 (art. 7 bis TUEL)
- pagamento in misura ridotta	€. 50,00 (art.16 L. 689/81)

<i>Mancata richiesta di attribuzione di numero civico.</i>	da €. 25,00 a €.500,00
- pagamento in misura ridotta	€. 50,00
<i>Mancata esposizione della targhetta</i>	da €. 25,00 a €. 500,00
- pagamento in misura ridotta	€. 50,00
<i>Apposizione di targhetta non regolamentare</i>	da €. 25,00 a €.500,00
- pagamento in misura ridotta	€. 50,00
<i>Distruzione, danneggiamento o deterioramento tali da rendere in qualunque modo non visibili le targhe relative all'onomastica stradale o le targhette relative alla numerazione civica</i>	da €. 25,00 a €. 500,00
- pagamento in misura ridotta	€. 50,00

TITOLO V - COMPITI IN CAPO AL COMUNE

Art. 18 - *Compiti dell'Ufficio Toponomastica*

1. L'Ufficio Tecnico/Patrimonio, di concerto con l'Ufficio Urbanistica, deve tenere costantemente aggiornate l'onomastica e la numerazione civica, in conformità con il Regio Decreto 1158/1923, con la Legge 1188/1927, con il D.P.R. 223/1989, con il Codice della Strada e con le direttive dell'ISTAT in materia allegate al presente regolamento.
2. Esso svolge i compiti attribuiti a norma del Capo VII artt. dal 38 al 45, e del Capo VIII art. 47 del D.P.R. n.223 del 30 maggio 1989, fermo restando gli adempimenti assegnati all'Ufficio Anagrafe dal precitato D.P.R., con particolare riferimento alle procedure del Censimento Nazionale della Popolazione.
3. In particolare, l'Ufficio Patrimonio provvede alle seguenti funzioni:
 - a. Istruttoria delle proposte di denominazione e modifica dell'onomastica stradale e predisposizione della numerazione civica, sia per i nuovi insediamenti edilizi sia per gli insediamenti esistenti in caso di variazioni;
 - b. Certificazioni attestanti l'avvenuta variazione dell'indirizzo per modifiche apportate d'ufficio al numero civico, destinate ai soggetti interessati (persone fisiche o giuridiche), nonché ai soggetti pubblici e privati con i quali siano in essere rapporti di scambio di dati e informazioni;
 - c. Studi per la programmazione dell'assetto territoriale e sull'ambiente naturale urbano;
 - d. Impiego dei sistemi informatici nel campo della cartografia e della gestione dei dati territoriali ed ambientali;
 - e. Cartografia di base e tematica (reticoli amministrativi, statistici, elettorali);
 - f. Grafo del sistema viario;
 - g. Formazione e aggiornamento delle basi territoriali (Piano Topografico);
 - h. Delimitazione delle località abitate;
 - i. Ripartizione del territorio in sezioni di censimento;
 - j. Compilazione dello stradario ausiliario di sezione di censimento.**
 - k. Formazione e ordinamento dello Schedario concernente l'Onomastica delle Aree di Circolazione;
 - l. Compilazione e aggiornamento dello Stradario, secondo le indicazioni fornite dall'ISTAT e previa eventuale acquisizione delle informazioni occorrenti da parte degli altri uffici comunale. In particolare, lo stradario contiene l'elenco delle aree di circolazione del territorio comunale. Le informazioni minime da inserire sono: specie dell'area di circolazione (via, piazza, vicolo, ecc.); denominazione; **numerazione civica: estremi lato destro, estremi lato sinistro, estremi numeri progressivi; sezioni di censimento: tutta l'area e, quindi, la numerazione civica relativa è assegnata a un'unica sezione di censimento; i due lati sono assegnati a due diverse sezioni; i due lati sono assegnati a più sezioni**; descrizione dell'andamento della via: inizio, fine, aree di

- circolazione attraversate;
- m. Revisione della numerazione civica esterna ed interna e relativo aggiornamento nelle banche date gestionali (cartografia catastale integrata, archivio della numerazione civica);
 - n. Gestione dell'archivio cartaceo e informatico della documentazione atta all'aggiornamento e attribuzione della numerazione civica esterna e interna e relative certificazioni;
 - o. Pulizia e decoro delle targhe storiche e toponomastiche, mediante attività di manutenzione, recupero e ripristino;
 - p. Attività connesse alla pulizia e al decoro delle basi dei monumenti;

Art. 18 - *Obbligo di comunicazione*

1. L'Ufficio Tecnico dovrà dare tempestiva comunicazione all'Ufficio Anagrafe (ex art. 44 D.P.R. n.223 del 30 maggio 1989) dell'individuazione delle nuove aree di circolazione, di nuovi accessi, progetti di nuovi fabbricati e progetti di nuove strade pubbliche e, comunque, qualsiasi informazione relativa a modifiche intervenute che interessino la toponomastica stradale o la numerazione civica.
2. Al fine di consentire la corretta e regolare gestione dei Registri dell'Anagrafe della Popolazione Residente di cui all'art. 14 del TUEL, le richieste di attribuzione della residenza anagrafica ai sensi della L. 1228/1954 e del D.P.R. n. 223/1989, potranno essere accolte esclusivamente se nel luogo della richiesta sia stata attribuita ed esposta la numerazione civica e, qualora le circostanze lo richiedano, la numerazione interna.

TITOLO VI - ISCRIZIONI COMMEMORATIVE

Art. 19 - *Iscrizioni lapidarie*

1. Le iscrizioni commemorative si riferiscono a:
 - a. Iscrizioni lapidarie da apporre a iniziativa di privati o di Enti diversi dal Comune, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da esso immediatamente leggibili;
 - b. Iscrizioni lapidarie da apporre a cura e spese del Comune.

Art. 20 - *Proposta*

1. Chi propone le iscrizioni lapidarie deve accludere alla richiesta presentata alla Commissione Toponomastica l'autorizzazione scritta del proprietario dell'immobile e l'autorizzazione, per gli immobili sottoposti a vincoli storico-paesaggistici, dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Striano e garantire la copertura finanziaria per la predisposizione e messa in opera. Nonché la stretta osservanza dei dettati del presente regolamento.

Art. 21 - *Divieti e Deroghe*

1. Nessun movimento, lapide o altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico o aperto al pubblico a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.
2. Tale limite non opera quando si tratti di caduti in guerra o per causa nazionale ed anche nei confronti di monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici o a benefattori.
3. La deroga al divieto generale può essere consentita previa autorizzazione della Prefettura.
4. Rispetto al luogo devono essere acquisiti i pareri favorevoli espressi dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Striano e il competente ufficio di Storia Patria, unitamente al nullaosta definitivo del Prefetto della Provincia di Napoli.

ALLEGATI:

All. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

REGIO DECRETO-LEGGE 10 maggio 1923, n. 1158

Che detta norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali. convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).

Art. 1

Le Amministrazioni municipali, qualora intendano mutare il nome di qualcuna delle vecchie strade o piazze comunali, dovranno chiedere ed ottenere preventivamente l'approvazione del Ministero dell'istruzione pubblica per il tramite delle competenti Soprintendenze ai monumenti.

Art. 2

Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

LEGGE 23 giugno 1927, n. 1188

Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei.

Art. 1.

Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del prefetto o del sottoprefetto, udito il parere della Regia deputazione di storia patria, o, dove questa manchi, della Società storica del luogo o della regione.

Art. 2.

Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.

Art. 3.

Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della Regia commissione provinciale per la conservazione dei monumenti. Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari, ecclesiastici od a benefattori.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli 2 e 3, primo comma, non si applicano alle persone della Famiglia Reale, né ai caduti in guerra per la causa nazionale. È inoltre in facoltà del Ministro per l'interno di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione.

Omissis...

LEGGE 24 dicembre 1954, n. 1228

Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente

Art. 9.

Il Comune provvede alla individuazione e delimitazione delle località abitate, alla suddivisione del territorio comunale in frazioni geografiche con limiti definiti in base alle condizioni antropogeografiche rilevate, ed alla esecuzione degli adempimenti connessi, che saranno prescritti dal regolamento. I limiti ed i segni relativi agli adempimenti anzidetti saranno tracciati su carte topografiche concernenti il territorio comunale. Il piano topografico costituito dalle carte di cui al comma precedente sarà sottoposto, per l'esame e l'approvazione, all'Istituto centrale di statistica e sarà tenuto al corrente a cura del Comune.

Art. 10.

Il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica. La spesa della numerazione

civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148. I proprietari di fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1989 , n. 223

Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.

Omissis...

Capo VII ADEMPIMENTI TOPOGRAFICI ED ECOGRAFICI

Art. 38.

Adempimenti topografici

1. La ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento e le delimitazioni delle località abitate (centri e nuclei abitati), stabilite in occasione del censimento generale della popolazione sugli appositi piani topografici approvati dall'((Istituto nazionale di statistica)), devono rimanere invariate sino al successivo censimento salvo quanto previsto nel comma 3 dell'art. 39.
2. La cartografia concernente le predette ripartizioni viene conservata presso l'ufficio statistica, ove esista, ovvero presso l'ufficio topografico od ecografico; nei comuni nei quali non esistono tali uffici la predetta cartografia viene custodita a cura dell'ufficio anagrafe.
3. Al fine di una migliore gestione dei dati topografici ed ecografici possono essere utilizzate le più avanzate metodologie e tecnologie cartografiche.

Art. 39.

Aggiornamento del piano topografico

1. A cura degli uffici di cui all'art. 38 deve essere formata una copia del piano topografico stabilito in occasione dell'ultimo censimento.
2. In detta copia, devono essere riportate le mutazioni dipendenti dallo sviluppo edilizio, ivi comprese nuove opere pubbliche e simili.
3. Nel periodo intercensuario l'((Istituto nazionale di statistica)) impartisce le opportune istruzioni affinché vengano aggiornate periodicamente le delimitazioni delle località abitate in base all'intervenuto sviluppo edilizio.
4. Nello stesso periodo è fatto obbligo ai comuni di segnalare tempestivamente all'((Istituto nazionale di statistica)), oltre che alle regioni competenti, l'insorgere di eventuali contestazioni territoriali.

Art. 40.

Formazione del piano topografico a seguito di variazioni territoriali

1. I comuni costituiti dopo l'ultimo censimento generale della popolazione devono provvedere alla formazione del proprio piano topografico. Del pari devono provvedere alla formazione di un nuovo piano topografico i comuni che, a decorrere dalla data di tale censimento, hanno avuto modifiche territoriali.
2. La formazione di tali piani topografici deve essere effettuata al momento stesso della variazione territoriale, ma facendo riferimento, per quanto concerne la delimitazione delle località abitate, alla situazione rilevata all'ultimo censimento ed agli eventuali successivi aggiornamenti previsti dal comma 4 dell'art. 39.

Art. 41.

Adempimenti ecografici

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità.
3. L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili.
4. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione.

5. Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.

Art. 42.

Numerazione civica

1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.

2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.

3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto nazionale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso.

Art. 43.

Obblighi dei proprietari di fabbricati

1. Gli obblighi di cui all'art. 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.

2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione, ovvero di agibilità se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.

3. Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa. 4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto nazionale di statistica. In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art. 42.

Art. 44. Comunicazioni da parte degli uffici topografico ed ecografico

1. Nei comuni in cui gli adempimenti topografici ed ecografici sono esplicati da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, gli uffici predetti devono comunicare a quest'ultimo le disposizioni ed i provvedimenti, da essi presi, concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica.

2. Le comunicazioni predette devono essere effettuate entro lo stesso mese in cui i provvedimenti sono stati adottati; per i provvedimenti presi nell'ultima settimana del mese, la comunicazione può aver luogo nei primi sette giorni del mese successivo.

Art. 45.

Stradario

1. In ciascun comune l'ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall'Istituto nazionale di statistica).

Capo VIII REVISIONI DA EFFETTUARSI IN OCCASIONE DEI CENSIMENTI ALTRI ADEMPIMENTI STATISTICI

Art. 46.

Revisione delle anagrafi

1. A seguito di ogni censimento generale della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'anagrafe al fine di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del censimento.

2. La documentazione desunta dai censimenti per la revisione delle anagrafi è soggetta alle norme che tutelano la riservatezza dei dati censuari.

3. La revisione viene effettuata secondo modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto nazionale di statistica).

4. Nell'intervallo tra due censimenti l'anagrafe deve essere costantemente aggiornata, in modo che le sue risultanze coincidano, in ogni momento, con la situazione di fatto relativa al numero delle famiglie, delle convivenze e delle persone residenti nel comune.

((4-bis. Il comune di dimora abituale risultante dall'ultimo censimento della popolazione, se diverso dal comune di residenza, dispone la relativa mutazione anagrafica a decorrere dalla presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a).

4-ter. Se in base all'ultimo censimento della popolazione, risulta abitualmente dimorante nel territorio nazionale la persona non iscritta, il comune di dimora abituale ne dispone l'iscrizione con la stessa decorrenza di cui al comma 4-bis.)

Art. 47.

Revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica

1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, all'apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc.

2. La revisione predetta viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati di cui all'art. 43 ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione.

3. E' fatto obbligo ai comuni di osservare le modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'((Istituto nazionale di statistica)).

Art. 48.

((Rilevazioni statistiche concernenti il movimento della popolazione residente.))

((1. Fermi restando i servizi resi dall'anagrafe nazionale della popolazione residente, le rilevazioni statistiche concernenti il movimento naturale della popolazione residente ed i trasferimenti di residenza vengono effettuate dall'ufficiale di anagrafe in conformita' ai metodi, ai formati e agli standard indicati dall'Istituto nazionale di statistica, tenuto anche conto della disciplina prevista dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.))

Art. 49.

Rilevazioni statistiche concernenti le abitazioni

1. I competenti uffici comunali provvedono, nei termini e secondo le istruzioni impartite dall'((Istituto nazionale di statistica)), alle varie rilevazioni di carattere ecografico concernenti, in particolare, le abitazioni di nuova costruzione, gli ampliamenti e le demolizioni.

Art. 50.

Adempimenti dell'ufficio di statistica

1. Nei comuni nei quali esista un ufficio di statistica organicamente distinto ai sensi della legge 16 novembre 1939, n. 1823, i modelli di rilevazione, debitamente compilati in ogni loro parte, devono essere trasmessi all'((Istituto nazionale di statistica)) tramite il predetto ufficio, il quale deve curare altresì il controllo tecnico dei dati in essi riportati.

Omissis...

NORME ISTAT - ISTRUZIONI PER L'ORDINAMENTO ECOGRAFICO

I. GENERALITA' ED ORGANI INTERESSATI

La determinazione dei contrassegni relativi alle sedi di dimora (abitazioni) e a quelle di lavoro (laboratori, negozi, uffici e simili), nonché agli edifici che le comprendono e alle aree di circolazione (piazze, vie e simili) che le servono, oltre ad essere di importanza basilare per i servizi civici, e segnatamente per l'anagrafe, è pregiudiziale ai fini della riuscita del censimento. Le presenti istruzioni hanno lo scopo di assicurare la necessaria uniformità di direttive nella determinazione di cui sopra. I relativi adempimenti, per la connessione dell'anagrafe con il censimento, devono essere assolti dagli uffici d'anagrafe, di censimento e tecnico (ove esista) in stretta colleganza tra loro.

Omissis.....

III. AREE DI CIRCOLAZIONE

5. Aree di circolazione all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale.

E' necessario stabilire ed illustrare distintamente il concetto d'area di circolazione nei centri dotati di regolare rete stradale e quello delle aree di circolazione esterne ai centri stessi, per le differenti caratteristiche che le aree stesse quasi sempre presentano. In ogni centro abitato dotato di regolare rete stradale ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità, costituisce una separata area di circolazione, la quale deve essere distinta da una propria denominazione. Pertanto, ogni via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, largo, campiello

e simili, situato all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, comprese anche le strade private purché aperte al pubblico, costituisce una distinta area di circolazione.

Ai fini dell'esatta individuazione delle aree di circolazione, ogni Comune deve provvedere ad un'accurata revisione di tutti gli spazi destinati alla viabilità compresi nel territorio di ciascun centro abitato dotato di regolare rete stradale quale risulta delimitato sul piano topografico predisposto in occasione dell'ultimo Censimento generale della popolazione ed approvato dall'Istituto nazionale di statistica.

Poiché, come si è osservato, ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione, qualora si riscontrasse che qualche spazio adibito alla viabilità risulti sfornito di un proprio nome, si deve provvedere ad assegnargliene uno, seguendo la procedura prevista dalle vigenti disposizioni in materia. L'assegnazione del nome può essere omessa soltanto nel caso in cui si tratti di strade private chiuse al pubblico.

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente, apposte a cura dell'ufficio comunale competente:

a) per ciascuna via e simili, almeno ai due estremi (a sinistra di chi vi entra), e, per le arterie importanti dei centri con oltre 50.000 abitanti, ad ogni incrocio con altra via o piazza;

b) per ciascuna piazza e simili, a sinistra di chi vi entra dalle principali vie che vi danno accesso.

E' superfluo avvertire che le targhe devono essere collocate, di norma, sulla facciata dei fabbricati (o su appositi sostegni, come pilastri, colonne, ecc.), nel posto più idoneo per un'agevole individuazione e per una facile lettura.

6. Aree di circolazione esterne ai centri abitati dotati di regolare rete stradale.

All'esterno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale si possono determinare due tipi diversi di aree di circolazione e precisamente:

a) area di circolazione unica per il territorio di ogni località fornita di una propria denominazione;

b) area di circolazione unica per ogni strada, compresi in questa gli spazi adiacenti su cui sorgano case da essa servite.

E' opportuno ricordare che la normativa istituita in precedenza in materia di aree di circolazione esterne ai centri abitati dotati di regolare rete stradale faceva riferimento anche alle aree di circolazione uniche per il territorio di un'intera frazione geografica. Poiché, nel tempo, è diventato obsoleto quel carattere di gravitazione economico-sociale che conferiva alla frazione geografica una sua propria individualità, viene data raccomandazione ai Comuni di far riferimento per il futuro solo alle due aree di circolazione citate.

Le due tipologie di aree di circolazione fanno riferimento alle diverse condizioni di viabilità esistenti, le quali possono variare da Comune a Comune, in dipendenza della morfologia del terreno, dello sviluppo degli aggregati edilizi, delle caratteristiche della vita sociale che vi si svolge, ecc..

In considerazione di ciò, i Comuni hanno la facoltà di adottare il tipo che ritengono più conveniente.

Ciò premesso, al fine di un'esatta interpretazione ed una accurata applicazione delle istruzioni, si illustra qui di seguito, in modo particolareggiato, ciascuno dei due tipi di area di circolazione sopra citati.

a. *Area di circolazione per località.* L'area in questione comprende l'insieme di tutti gli spazi destinati alla viabilità esistenti nel territorio della località abitata quale risulta delimitata sulle basi cartografiche in occasione dell'ultimo Censimento generale della popolazione. Sono da ritenersi escluse le aree di circolazione del centro o dei centri abitati dotati di regolare rete stradale purché soggette alle norme di cui al precedente paragrafo. L'insieme di tutti gli spazi in questione è costituito, in sostanza, dal complesso delle strade, stradoni, carrarecce, mulattiere, sentieri e simili che quasi sempre collegano il centro o i centri abitati dotati di regolare rete stradale con i nuclei e le case sparse su di essi gravitanti. La denominazione d'ogni area di circolazione deve essere la stessa della rispettiva località.

b. *Area di circolazione per strada esterna.* Trattasi delle strade esterne ai centri abitati dotati di regolare rete stradale. Le strade in questione, infatti, o si dipartono da uno di tali centri, o lo attraversano, o passano per il territorio del Comune senza attraversarne alcuno, o collegano due centri o due strade di ordine superiore, come nel caso di traverse o sub-traverse (cioè traverse di traverse). E' superfluo avvertire che nel caso di strade esterne che attraversano il territorio di più Comuni, le rispettive aree di circolazione sono delimitate, ai due capi, dal confine comunale. Ognuna di tali strade esterne, che sia stata assunta come area di circolazione a sé stante, deve comprendere anche gli spazi adiacenti sui quali esistano case da essa servite. Le strade di scarsa importanza (carreggiabili, carrarecce, campestri, mulattiere, piste, sentieri e simili) devono essere assimilate, purché brevi, agli

spazi adiacenti della 18 strada maggiore da cui si dipartono, a meno che non abbiano già una propria distinta denominazione, nel qual caso costituiscono aree di circolazione a sé stanti.

Un particolare accenno è opportuno fare in merito alle strade (di solito strade statali o di grande comunicazione) che attraversano più centri abitati dotati di regolare rete stradale, ufficialmente o tradizionalmente fornite di nome unico, come, ad esempio, la Via Aurelia, che parte da Roma e giunge a Ventimiglia, attraversando molteplici centri abitati dotati di regolare rete stradale, talvolta di notevole importanza, come, ad esempio, Genova.

I tratti di strade, all'interno dei centri abitati con regolare rete stradale da esse attraversati, devono essere considerati:

a) come aree di circolazione distinte dai tratti esterni, quando i tratti interni s'inseriscono nel sistema di viabilità urbana perdendo le caratteristiche e le funzioni specifiche proprie delle strade esterne, come si verifica normalmente nei grandi e medi centri, ove di solito le strade in questione, inserendosi nel sistema di viabilità cittadina, cessano praticamente di esistere come tali, cambiano di nome e presentano una diversa pavimentazione;

b) come parti integranti dell'area di circolazione costituita dalla strada esterna, quando il tratto interno conserva le caratteristiche e le funzioni della strada esterna come si verifica normalmente nei piccoli centri, laddove il complesso edilizio ha uno sviluppo lineare lungo i lati della strada, sì che essa non presenta soluzioni di continuità e, di solito, conserva il proprio nome ed ha la stessa pavimentazione dei tratti esterni.

I criteri anzidetti sono già seguiti da quasi tutti i Comuni in cui ricorrono i casi in questione, e poiché trattasi di criteri razionali e pratici, anche gli altri Comuni interessati sono invitati ad adottarli.

E' da tener bene in evidenza che nei casi in cui alla precedente lettera a) anche i due tratti esterni delle strade ivi considerate costituiscono due distinte aree di circolazione. Ciò è della massima importanza, perché - ogni area di circolazione dovendo avere una propria denominazione (e, come vedremo tra breve, una propria serie di numerazione civica) - se i due tratti esterni costituissero un'unica area di circolazione, dovrebbero essere denominati con lo stesso nome (ed avere la numerazione civica in un'unica serie), ciò che contrasterebbe con un'agevole indicazione delle sedi di dimora.

Nel caso di cui alla lettera b), invece, tutta la strada (tratti esterni e tratto interno) costituisce un'unica area di circolazione.

Nel caso infine in cui una strada esterna attraversasse nel territorio di uno stesso Comune, non uno solo, ma due o più centri abitati dotati di regolare rete stradale, quando i tratti interni al centro costituiscono altrettante distinte aree di circolazione, i tratti esterni di qua e di là dal centro più importante tra i centri attraversati devono costituire due sole distinte aree di circolazione.

Un'esemplificazione del caso in questione è data nella fig. 11, in cui, come si rileva, i tratti della strada interni al primo e secondo centro costituiscono due distinte aree di circolazione, la prima facente parte della rete stradale del centro più importante tra i due considerati, la seconda facente parte della rete stradale del secondo centro. Il tratto esterno a sinistra del centro abitato più importante costituisce, invece, un'area di circolazione a sé stante, mentre i due tratti esterni a destra del centro abitato stesso, per quanto divisi da una soluzione di continuità (costituita dal secondo centro), costituiscono, insieme, una stessa area di circolazione. A tale soluzione (apparentemente diversa, ma in sostanza analoga, se non identica, a quella relativa al caso in cui la strada attraversa un solo centro) induce la necessità di riferimento ad un solo centro abitato, per la determinazione dell'inizio della numerazione civica, come si comprenderà meglio più oltre, leggendo le istruzioni relative all'ordinamento di quest'ultima.

I Comuni nel cui territorio si verifica il caso ora illustrato (strade attraversanti più centri abitati) e che non si fossero già uniformati ai criteri ed alle norme anzidette, sono invitati ad uniformarsi, per le ragioni tecniche e pratiche già richiamate a proposito di altri casi.

Per quanto concerne la denominazione vale sempre la stessa norma adottata per le aree di circolazione interne ai centri abitati dotati di regolare rete stradale e perciò anche ogni area di circolazione del tipo in questione (cioè per strada esterna ai centri abitati anzidetti) deve avere una denominazione propria. Onde, nel caso, già considerato, della strada che attraversa più centri abitati dotati di regolare rete stradale, quando i tratti interni costituiscono aree di circolazione distinte - caso esaminato a pag. 49, lettera a) - le due corrispondenti aree di circolazione costituite dai tratti esterni devono avere denominazioni diverse, o parzialmente diverse. Ad esempio, nel caso rappresentato nella fig. 10 della Via Aurelia che, attraversando un centro abitato perde le caratteristiche di strada esterna (anzi si fraziona in un complesso di vie) i due tratti esterni possono assumere le denominazioni di Aurelia Sud e di Via Aurelia Nord; anche nel caso,

rappresentato nella fig.11, della Via Lario che all'interno del centro principale e di quello vicino perde le caratteristiche di strada esterna, il tratto interno al centro principale ha la denominazione di Via Lario e il tratto interno all'altro centro assume la denominazione di Via Como, mentre i due tratti esterni rispetto al centro principale possono assumere la denominazione di Via Lario Sud e Via Lario Nord.

Nel caso, invece, che il tratto interno faccia parte integrante dell'area di circolazione costituita dalla strada esterna - caso esaminato a pag. 49, lettera b) - questa conserva la propria denominazione sia nei due tratti esterni, sia nel tratto interno. Ad esempio, la Via Lario Nord che attraversa un centro abitato (centro a destra nella fig. 11), mantenendo le caratteristiche di strada esterna, conserva la denominazione di Via Lario Nord anche nel tratto interno al centro in questione.

Per quanto concerne le strade diverse da quelle nazionali o di grande comunicazione, e cioè per le strade provinciali o comunali, l'assegnazione del nome alle aree di circolazione, qualora non ne fossero già fornite, dovrà essere effettuata tenendo conto, per quanto possibile, delle denominazioni localmente già in uso; in mancanza, sarebbe opportuno scegliere nomi che orientassero sull'ubicazione geografica dell'area di circolazione (ad esempio: Strada settentrionale, Strada orientale, e simili), oppure che orientassero in relazione al capoluogo di provincia o centro importante cui conducono (ad esempio, in un Comune toscano: Via Fiorentina, Via Volterrana, Via Livornese, ecc.); oppure potrebbe essere scelto il nome della zona o di qualche pubblico servizio ivi esistente (ad esempio: Via del Convento, Via della Sorgente, Via della Pineta, Via della Stazione, Via del Lago, ecc.).

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente, le quali devono essere apposte, a cura del Comune, sui fabbricati o su appositi pali, pilastri, colonne, ecc.: a) per ciascuna località: nei più importanti punti di accesso; b) per ciascuna strada esterna ai centri abitati dotati di regolare rete stradale: ai due estremi, ai principali incroci con altre strade e, in ogni caso, ad intervalli non superiori ad un chilometro.

7. Omonimia delle aree di circolazione.

Nei precedenti paragrafi 5 e 6 si è detto che ciascuna area di circolazione, sia all'interno sia all'esterno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, deve essere distinta con una propria denominazione.

Poiché la denominazione serve alla individuazione dell'area di circolazione, è da evitare che una stessa denominazione sia data a più aree di circolazione della stessa specie. Deve essere cioè evitato che due vie oppure due piazze oppure due vicoli, ecc., abbiano la stessa denominazione, anche se una via, piazza o vicolo sia nella località abitata A e l'altra via, piazza o vicolo sia nella località abitata B.

È ammessa, invece, l'omonimia, quando si tratta di aree di circolazione di specie diverse. Così, ad esempio, possono coesistere Via Garibaldi e Vicolo Garibaldi, Via Cavour e Piazza Cavour, Salita Goldoni e Largo Goldoni, Via Santo Stefano e Località Santo Stefano, ecc..

I Comuni, nell'effettuare la revisione generale della toponomastica sulla base dei criteri esposti nei paragrafi precedenti, devono accertare se sussistono aree di circolazione della stessa specie con identica denominazione (caso che si verifica specialmente nei comuni che hanno avuto aggregazioni di territorio) e provvedere alla sostituzione di una delle due aree di circolazione, osservando la procedura prevista dalle vigenti disposizioni relative alla toponomastica.

IV. NUMERAZIONE CIVICA E NUMERAZIONE INTERNA

8. Numerazione civica.

La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici, ecc.): direttamente, quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione; indirettamente, quando si apre, invece, su corti, cortili e scale interne.

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, che può essere ordinata o secondo la successione naturale dei numeri o secondo il sistema metrico.

L'adozione del sistema metrico, che consiste nel contrassegnare gli accessi esterni con un numero che indichi la distanza di ciascuno di essi da un punto di riferimento prestabilito, può essere decisa in base alle caratteristiche dell'area di circolazione.

In generale si ritiene che il sistema metrico ben si adatti al tipo di area di circolazione previsto alla lettera b) del paragrafo 6 cui, pertanto, si riferiscono le norme riportate più avanti per la corretta ed uniforme applicazione del sistema stesso.

La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, ecc., non escluse le grotte, baracche e simili adibite ad abitazioni. Sono escluse solo: le porte delle chiese; gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia; le porte d'ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle e simili. I Comuni possono fare a meno di apporre il numero civico anche ai fabbricati rurali non abitati con continuità, ma soltanto per brevi periodi dell'anno (normalmente inferiori a 20 giorni consecutivi) in occasione dei lavori agricoli.

I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente, eventualmente luminose. Le targhe devono essere apposte, a cura del Comune, preferibilmente in alto a destra di ciascuna porta o, in caso di cancello, sul pilastro destro.

Nei centri abitati non dotati di regolare rete stradale, nei nuclei abitati e nelle case sparse per i quali sia stata adottata la numerazione civica per località (vedi paragrafo 10 lettera A) è consigliabile che sulle targhe sia indicato, oltre al numero civico, la denominazione dell'area di circolazione (nome della località).

9. Modalità della numerazione civica dei centri abitati dotati di regolare rete stradale.

Nell'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale la numerazione civica deve essere effettuata in conformità delle seguenti norme:

a) in ogni area di circolazione a sviluppo lineare (via, viale, vicolo, corso, salita, ecc.) la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri dispari ad un lato e i pari all'altro, preferibilmente i dispari a sinistra e i pari a destra. Così, ad esempio, per le vie con andamento radiale e per quelle che, comunque, vanno dal centro verso la periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale per le vie con andamento anulare (strade di circonvallazione e strade con andamento parallelo ad esse), la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale e proseguire da sinistra verso destra rispetto ad un osservatore situato nella parte più interna del centro abitato;

b) in ogni area di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, piazzale, largo, ecc.) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale o ritenuta tale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa.

Nelle vie in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne siano stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere soltanto dispari o soltanto pari, secondo i casi; ove, però, vi sia impossibilità di costruirvene, la numerazione può essere unica e progressiva.

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi, allo scopo di non determinare la necessità del rifacimento della numerazione civica.

10 Modalità della numerazione civica dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale, dei nuclei abitati e delle case sparse.

La numerazione civica delle case all'esterno dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale deve essere effettuata secondo le modalità di seguito esposte, relative a ciascuno dei due tipi d'aree di circolazione sopra illustrati.

A) Numerazione nell'area di circolazione per località: in tale caso, la numerazione deve avere inizio dalla casa più centrale della località e svolgersi, di norma, a spirale, da sinistra verso destra, sino ad abbracciare tutte le case esistenti nella località stessa.

B) Numerazione nell'area di circolazione per strada esterna: in tale caso, la numerazione deve cominciare dall'estremità più importante e proseguire fino all'altra estremità. Al riguardo, e con riferimento ai principali casi particolari più sopra illustrati trattando di questo tipo d'area di circolazione, occorre tener presenti le seguenti norme:

B-1) strade che si dipartano da un centro abitato dotato di regolare rete stradale: la numerazione deve cominciare dal limite del centro e proseguire fino al termine della strada o alla sua uscita dal territorio comunale;

B-2) strade che colleghino due centri abitati: la numerazione deve iniziare dal limite del centro abitato più importante;

B-3) strade (di solito di grande comunicazione) che attraversino un centro abitato dotato di regolare rete stradale nel caso in cui il tratto interno costituisce una o più aree di circolazione distinte dai tratti esterni: la numerazione di ciascun tratto esterno deve cominciare dal rispettivo punto di incontro con il limite del centro. Se la strada attraversa più centri dello stesso Comune dotati di regolare rete stradale, la numerazione dei tratti (pur interrotti da soluzioni di continuità: vedi caso della fig.11) esterni al centro più importante deve cominciare dai punti d'incontro con il limite di questo centro;

B-4) strade (traverse e sub-traverse) che si dipartano da altre di ordine superiore: la numerazione deve cominciare dal punto di incrocio con la strada di ordine superiore;

B-5) strade che colleghino due strade di ordine superiore: la numerazione deve cominciare dal punto di incrocio con la strada ritenuta più importante;

B-6) strade che passino per il territorio comunale senza attraversare alcun centro storico dotato di regolare rete stradale, anche se intersecano una strada di ordine superiore o che, pur attraversandolo, mantengono nella propria area di circolazione il tratto interno: la numerazione deve iniziare da uno dei due punti di incrocio col confine comunale.

Come già è stato detto innanzi, la numerazione civica delle aree di circolazione di cui alla lettera B può essere ordinata o secondo la successione dei numeri o secondo il sistema metrico.

Nel caso di numerazione ordinata secondo la successione naturale dei numeri, si deve seguire il criterio di assegnare i numeri dispari a sinistra e i pari a destra; si potrà derogare a tale discriminazione ed adottare il criterio della numerazione unica progressiva, quando esso si palesi più conveniente, ad esempio quando le case siano ubicate in prevalenza su un solo lato della strada.

Nel caso di numerazione ordinata secondo il sistema metrico, s'indicano qui di seguito alcune norme per la corretta ed uniforme applicazione del sistema stesso. Il punto di riferimento per il calcolo della distanza deve essere:

- a) per le strade di cui alle lettere B-1, B-2 e B-3, il punto, possibilmente centrale, più importante (di solito la piazza della chiesa o della casa comunale), esistente nel centro abitato da cui si diparte la strada o nel centro più importante se si tratta di strade che colleghino due centri o attraversino due o più centri;
- b) per le strade di cui alle lettere B-4 e B-5, il punto d'incrocio con la strada superiore;
- c) per le strade di cui alla lettera B-6, uno dei due punti di incrocio con il confine comunale. La distanza dovrà essere espressa con un solo numero indicante i metri.

Al fine di consentire sempre l'assegnazione dei numeri dispari alle case sulla sinistra e dei numeri pari alle case sulla destra di chi percorre la strada nel senso crescente della numerazione, i numeri indicanti la distanza devono essere ridotti od aumentati di un'unità, quando ne sia il caso.

Le case situate sugli spazi adiacenti alle strade dovranno essere contrassegnate con la stessa distanza della casa situata lungo la strada e ad essa più vicina o, in mancanza di quella casa, con la distanza del punto più vicino della strada, che deve essere determinato mediante targa, montata su palo, esprimente la distanza del punto di riferimento prestabilito. Per distinguere tra loro le case medesime, all'indicazione della distanza dovrà essere aggiunta una lettera minuscola in ordine alfabetico progressivo.

11 Aggiornamento della numerazione civica.

Le norme contenute nei precedenti paragrafi 8, 9 e 10, devono essere integralmente e rigorosamente applicate dai Comuni che, avendo la numerazione civica in disordine (o addirittura mancante), in tutto o in parte del territorio comunale, devono necessariamente provvedere ad un totale o parziale rifacimento di essa.

I rimanenti Comuni, invece, possono limitarsi ad aggiornare la numerazione civica esistente, secondo le norme enunciate, sempreché essa risponda nel complesso, o possa essere facilmente riportata, ai criteri indicati nei paragrafi anzidetti.

Compiuto il rifacimento o l'aggiornamento di cui trattasi, il Comune dovrà aver cura di mantenere costantemente al corrente la numerazione civica.

La necessità dell'aggiornamento può verificarsi per apertura di nuovi accessi nelle costruzioni già esistenti ovvero per nuove costruzioni, qualora, almeno per queste ultime, non siano stati riservati a suo tempo dei numeri civici. In aggiunta alle cause anzidette è evidente, altresì, che la chiusura di accessi o le demolizioni di fabbricati possano determinare una situazione tale che renda necessario rinnovare la numerazione civica di una via, di un quartiere o addirittura dell'intero

Comune.

L'aggiornamento e il rifacimento di cui sopra ricorrono nei centri abitati dotati di regolare rete stradale e all'esterno di essi ove la numerazione sia stata ordinata secondo la successione naturale dei numeri. Ciò posto, si precisano qui di seguito le modalità dell'aggiornamento.

A) Aggiornamento per apertura di nuovi accessi. Quando la causa determinante l'aggiornamento sta nell'apertura di nuovi accessi tra altri consecutivamente numerati, a ciascun nuovo accesso deve essere assegnato il numero che precede, seguito da lettera maiuscola o minuscola in ordine alfabetico progressivo oppure da bis, ter, ecc..

B) Aggiornamento per nuove costruzioni. Quando la causa determinante l'aggiornamento sta nel fatto di nuove costruzioni, le modalità variano, come appare qui di seguito, secondo che si tratti di costruzioni:

B-1) all'interno dei centri abitati con regolare rete stradale o lungo aree di circolazione per strada esterna numerata secondo la successione naturale dei numeri: in tali casi deve essere applicata la stessa norma di cui alla predetta lettera A, se non siano stati lasciati, a suo tempo, numeri civici disponibili per le future costruzioni oppure non ne siano resi disponibili nella medesima area della nuova costruzione;

B-2) lungo aree di circolazione distinte per località: in tali casi occorre ancora sotto distinguere secondo che si tratti di nuove costruzioni: a) che s'inseriscono in aggregati di case (centri non dotati di regolare rete stradale e nuclei abitati): in tali casi ciascun accesso delle nuove costruzioni deve essere contrassegnato col numero civico dell'accesso più vicino, seguito da una lettera minuscola in ordine alfabetico progressivo; b) in aperta campagna (case sparse): in tali casi gli accessi delle nuove costruzioni dovranno essere contrassegnati con lo stesso criterio di cui alla lettera a), oppure, quando a causa di un'eccessiva distanza della nuova costruzione rispetto alle preesistenti non risulti opportuno seguire quel criterio, con numeri immediatamente successivi all'ultimo numero civico assegnato.

12 Case sparse e nuclei catturati dal centro.

Variando la delimitazione dei centri abitati dotati di regolare rete stradale a causa della progressiva espansione di essi, è evidente che le case già esterne ai centri medesimi vengono da questi assorbite. In tali casi, la numerazione civica delle case assorbite deve essere sostituita in armonia con quella esistente nel centro e precisamente con quella dell'area interna di circolazione dalla quale le case stesse vengono ad essere servite.

13 Numerazione interna.

Le unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici e simili) a cui si acceda direttamente dall'esterno (via, piazza, ecc.) sono di facile individuazione perché il loro accesso è contraddistinto da un numero civico. Per individuare altrettanto facilmente le unità ecografiche semplici a cui non si acceda direttamente dall'esterno, è necessario contrassegnare le unità stesse con una propria serie di simboli, e poiché ad esse si può accedere sia da cortili sia da scale interne, è necessario che anche questi abbiano un proprio contrassegno. L'insieme dei simboli in questione - numeri romani, lettere alfabetiche, numeri arabi - costituisce la numerazione interna. Ciò premesso, gli accessi delle unità ecografiche semplici aperti sopra una stessa scala devono essere contrassegnati con una propria serie di simboli (preferibilmente numeri arabi); a meno che, nel caso di più cortili (evidentemente corrispondenti ad uno stesso accesso esterno unico o principale), non sia ritenuto preferibile contrassegnarli con una numerazione unica. Negli edifici con più scale, queste devono essere contrassegnate con una propria serie di simboli (preferibilmente lettere maiuscole). Nel caso di scale aperte su più cortili, esse possono essere invece contrassegnate con più serie di simboli, una per ciascun cortile oppure con una serie unica di simboli per tutti i cortili indistintamente. Negli edifici con più cortili, qualora le scale che vi fanno capo o gli accessi delle unità ecografiche semplici che vi sono aperte siano contrassegnate con una serie unica e indistinta per tutti i cortili, non è necessario che questi ultimi abbiano un proprio contrassegno; diversamente (cioè nel caso di scale o di unità ecografiche semplici contrassegnate da serie di simboli distinte per cortile) i cortili devono essere anch'essi contrassegnati con una propria serie di simboli (preferibilmente numeri romani). La numerazione delle unità ecografiche semplici cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto; quella delle unità ecografiche semplici cui si acceda direttamente dal cortile deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale. Disposizione analoga a queste deve avere la successione letterale relativa alle scale.